

l'agenzia **2** informa 2006

le AGEVOLAZIONI FISCALI sui MUTUI

l'agenzia **2**²⁰⁰⁶ informa

le AGEVOLAZIONI FISCALI sui MUTUI

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. MUTUO PER L'ACQUISTO DELLA CASA	5
Cosa occorre per usufruire della detrazione Irpef	6
Nozione di abitazione principale	7
Chi può fruire della detrazione d'imposta	9
Spese ammesse alla detrazione	10
Come calcolare la detrazione d'imposta spettante	12
Rinegoziazione del contratto di mutuo	14
Casi particolari	15
Documentazione	16
3. MUTUI STIPULATI PRIMA DEL 1993	17
Quadro riassuntivo: mutui per l'acquisto dell'abitazione principale	18
4. MUTUI PER LA COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA	19
Contratto di mutuo ipotecario	19
Definizione di costruzione e ristrutturazione	19
Condizioni	20
Come calcolare la detrazione d'imposta spettante	21
Documentazione	21
5. MUTUI E PRESTITI AGRARI	22
6. LE IMPOSTE SUL CONTRATTO DI MUTUO	23
L'imposta sostitutiva sui finanziamenti	24
Aliquota dell'imposta sostitutiva	25
Adempimenti e documentazione	26
7. I QUESITI PIÙ FREQUENTI	27
8. PER SAPERNE DI PIÙ	31

1. INTRODUZIONE



Il mutuo è un contratto di prestito (articolo 1813 del codice civile) che consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante che di solito è una banca) ad un altro soggetto (mutuatario), con l'obbligo da parte di quest'ultimo di restituire nel tempo la stessa somma di denaro aumentata degli interessi maturati.

Il mutuo è ipotecario quando a garanzia della somma ricevuta viene iscritta un'ipoteca sull'immobile volta a tutelare il creditore contro il pericolo dell'insolvenza.

In considerazione della forte valenza sociale collegata all'acquisto e/o costruzione dell'abitazione principale, la normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa.



2. MUTUO PER L'ACQUISTO DELLA CASA




A favore di chi accende un mutuo per l'acquisto della casa è concessa una detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati e dei relativi oneri accessori.

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

L'attuale disciplina prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.

La detrazione d'imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti ma per fruirne è opportuno verificare che ricorrano tutti i requisiti e le condizioni previste che saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi.



COSA OCCORRE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF

Il primo requisito di cui verificare l'esistenza è quello relativo alla circostanza che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Per i mutui stipulati dal 1993, infatti, la detrazione d'imposta, da calcolare sugli interessi pagati, è concessa solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto. Questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni.

Nel caso di mutui misti (ad es. mutuo per acquisto e ristrutturazione), l'importo riferibile all'acquisto dell'abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire una corretta detrazione.

Un'altra condizione richiesta dalla legge è quella che prevede che il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili. Non possono fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento, quali: cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessioni di stipendio.

Non è richiesto che l'immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato; può trattarsi sia di un altro immobile posseduto dall'acquirente sia di un altro immobile posseduto da persona diversa dall'acquirente.

L'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Per avere diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finchè non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

Il divorzio, invece, determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l'immobile continuano a dimorare i propri figli.

La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare - mediante autocertificazione - che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.

Non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento. La nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi.

Ad esempio, nel caso in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di sua proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Se il genitore, invece, va ad abitare in una casa che prende in affitto, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

CASI PARTICOLARI

Quando è possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non viene adibito ad abitazione principale?

L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto e questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi:

- 1. Trasferimento per motivi di lavoro:** si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. La detrazione non si perde se l'immobile viene locato.
- 2. Ricovero in case di cura:** non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'immobile non venga locato.
- 3. Forze armate e Forze di polizia:** al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Se l'immobile non si utilizza più come abitazione principale

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. In presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.

• Contitolarità del contratto di mutuo

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.615,20 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Ad esempio: i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro ciascuno, per ottenere 343,44 euro a testa.

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.

• Nudo proprietario

La detrazione spetta anche all'acquirente della sola nuda proprietà.

Ad esempio: il proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra persona, può fruire della detrazione sempre che ricorrano tutte le altre condizioni richieste. La detrazione, invece, non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'immobile ma un diritto reale di godimento.

• Accollo del mutuo da parte dell'erede o dell'acquirente

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.

In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. Il contribuente, quindi, che si è accollato un mutuo ha diritto alla detrazione se a quella data ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste dalla legge.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.

- **Mutui stipulati dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice**

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione d'imposta spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi ai contraenti dei mutui.

Per i soci di cooperative edilizie, per avere diritto alla detrazione, non vale il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera assembleare di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso.

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi - con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici - che per gli oneri accessori.

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.

Tra queste, si segnalano:

- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
 - le spese di perizia;
 - le spese di istruttoria;
 - la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
 - la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
 - la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
 - le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
 - le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
 - l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
 - l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
- **Non sono ammesse alla detrazione**, in quanto non assolutamente necessarie, **le spese di assicurazione dell'immobile**, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.
 - **Non sono ammesse alla detrazione**, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo:
 - le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
 - l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
 - le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
 - **Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi** eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SPETTANTE

L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro.

Questo tetto massimo di spesa detraibile deve essere suddiviso tra tutti gli intestatari e riferito, eventualmente, a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi che per gli oneri accessori (principio di cassa).

Ad esempio: una rata di mutuo con scadenza a gennaio del 2007 ma pagata a dicembre 2006, può essere detratta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006, che si presenta nel 2007. Al contrario, non sarebbe possibile indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2006 una rata di mutuo che, pur con scadenza a gennaio di detto anno, sia stata pagata a dicembre 2005.

Attenzione

La detrazione d'imposta sugli interessi passivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell'atto.

Secondo tale principio, in sostanza, quando la somma presa a mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto (gli oneri accessori consentono quindi di aumentare la detrazione spettante, fermo restando il limite massimo di 3.615,20 euro).

Tra le voci che incrementano il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale rientrano le seguenti:

- onorario del notaio relativo sia all'atto di compravendita sia al contratto di mutuo
- imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, Iva, ipotecaria e catastale)
- spese per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca
- imposta sostitutiva sul capitale prestatato
- spese sostenute per l'autorizzazione del Giudice tutelare
- spese sostenute nei procedimenti esecutivi individuali o concorsuali
- compensi di mediazione immobiliare.

Ciò a prescindere dal fatto che le predette spese a titolo di oneri accessori agli interessi passivi concorrono ad alimentare nell'anno in cui sono sostenute l'importo sul quale calcolare la detrazione d'imposta.

Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisto dell'immobile} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Esempio: nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare di 250.000 euro, a fronte del costo di acquisto dell'immobile indicato nel rogito notarile e degli altri oneri accessori (per un totale, supponiamo, di 200.000 euro), gli interessi passivi possono essere detratti limitatamente a quest'ultimo importo. Se gli interessi annui pagati sul mutuo ammontano a 4.500 euro, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 3.600 euro, così determinato:

$$\frac{200.000 \times 4.500}{250.000} = 3.600 \text{ euro}$$

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo.

Tale trattamento si mantiene, tuttavia, solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti;
- non sia mutato l'immobile concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo non risulti superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso calcolati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri per l'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra l'istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di collo.

CASI PARTICOLARI

Acquisto di una quota dell'unità immobiliare

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

Acquisto di due unità immobiliari

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione con riferimento a due acquisti di immobili, è consentito applicare la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti.

In tal caso, la detrazione dovrà riferirsi agli interessi pagati in relazione alla casa effettivamente adibita ad abitazione principale del soggetto.

Immobile oggetto di ristrutturazione edilizia

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, a condizione che:

- l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro 2 anni dall'acquisto;
- la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.

Immobile locato

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere sin dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che:

- entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro 1 anno dal rilascio, l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Qualora entro 1 anno dal rilascio, l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione dovranno essere dichiarati e assoggettati a tassazione separata.

Pertinenze

Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Un contratto di mutuo stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza non dà diritto alla detrazione, anche se si tratti di pertinenza dell'abitazione principale.

DOCUMENTAZIONE

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli Uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. MUTUI STIPULATI PRIMA DEL 1993



Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo, di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Ad esempio: il contribuente che ha richiesto la detrazione del 19% su **1.500 euro** (totale degli interessi passivi su mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale), potrà usufruire, per un secondo mutuo acceso per acquistare un altro immobile, di una detrazione pari al 19% dell'importo massimo di **566 euro** (2.066-1.500).

Se per l'acquisto dell'abitazione principale avesse già richiesto una detrazione superiore a **2.066 euro**, nessun altro importo potrebbe portare in detrazione con riferimento al secondo mutuo.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti di detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Data stipula mutuo acquisto abitazione principale	Limite detraibilità (al 19% di interessi e oneri aggiuntivi)	Termine per adibire ad abitazione principale	Data di acquisto
prima del 1993	3.615,20 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
1993	3.615,20 euro complessivi (anche se il contribuente dal 9/12/93 ha variato l'abitazione principale per motivi di lavoro)	8/12/1994	6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	3.615,20 euro complessivi	entro 6 mesi dall'acquisto	
dal 2001		entro 1 anno (2 in caso di ristrutturazione in corso) dall'acquisto	1 anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo



4. MUTUI PER LA COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA



CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

I contribuenti che costruiscono o ristrutturano l'abitazione principale possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari accesi a tal fine e stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per fruire della detrazione è necessario che l'immobile che si costruisce e/o si ristruttura sia quello nel quale il contribuente e/o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per gli appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione e/o ristrutturazione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, si prescinde dal requisito della dimora abituale.

DEFINIZIONE DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

CONDIZIONI

Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il mutuo deve essere stipulato non oltre 6 mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa, comporta la perdita del diritto alla detrazione.

In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo la possibilità di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti

o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SPETTANTE

L'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d'imposta; quindi, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è limitata all'ammontare degli interessi passivi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

Pertanto, al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione si dovrà calcolare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e, ove dovesse risultare che in considerazione dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, siano stati detratti in passato maggiori interessi rispetto alla detrazione effettivamente spettante, si dovrà assoggettare tale maggiore importo a tassazione separata.

DOCUMENTAZIONE

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli Uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione e/o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi.

5. MUTUI E PRESTITI AGRARI



Possono essere detratti dall'Irpef, fino all'azzeramento dei redditi dominicale ed agrario dichiarati, gli interessi pagati per qualsiasi tipo di prestito o mutuo agrario, indipendentemente dalla data di stipula. La detrazione d'imposta spetta nella misura del 19% oltre che sugli interessi passivi anche sui relativi oneri accessori e sulle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

In sostanza, l'importo dichiarato dal contribuente non può essere mai superiore al totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto delle rispettive ed eventuali rivalutazioni dell'80% e 70%.

Esempio: ipotizziamo il caso di un contribuente che abbia dichiarato nel quadro RA del Modello Unico (quadro A se si compila il modello 730) redditi di terreni per 500 euro e che tale importo tenga già conto delle rivalutazioni (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario). Supponiamo, inoltre, che per interessi passivi e oneri accessori per prestiti e mutui agrari abbia pagato nell'anno l'importo di 700 euro.

La detrazione spettante per il periodo d'imposta non potrà essere mai superiore a **95 euro**, pari al 19% di 500 euro. Infatti, qualunque sia l'importo sostenuto dal contribuente, egli comunque potrà indicare nel quadro RP del modello Unico (o quadro E del modello 730) l'importo massimo di 500 euro, corrispondente a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Gli interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari sostenuti dalle società semplici sono detraibili, sempre nella misura del 19%, dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.

6. LE IMPOSTE SUL CONTRATTO DI MUTUO



Le imposte da applicare sul contratto di finanziamento sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo per l'acquisto della casa.

Nel caso in cui il contratto di mutuo sia stipulato con una banca è assoggettato all'imposta sostitutiva sui finanziamenti, le cui caratteristiche saranno illustrate più avanti. Limitatamente ai mutui concessi ai propri dipendenti ed iscritti per l'acquisto di abitazioni, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere corrisposta anche dagli enti (istituti, fondi e casse) previdenziali.

Se, invece, il finanziamento è effettuato da un'impresa non bancaria (ad es. società finanziaria) si applicano le imposte ordinarie previste sugli atti (a carico generalmente del soggetto finanziato), tra queste:

- l'imposta di registro fissa sul contratto di finanziamento (pari a 168 euro);
- l'imposta proporzionale (nella misura di 0,50%) sulle garanzie rilasciate da soggetto diverso dal debitore;
- l'imposta proporzionale ipotecaria per l'iscrizione (2%) e la cancellazione (0,50%) delle ipoteche concesse;
- l'imposta fissa di bollo sul contratto di finanziamento (pari a 14,62 euro per ogni foglio) e sulle ricevute di pagamento delle rate (attualmente 1,81 euro per esemplare);
- l'imposta proporzionale di bollo (nella misura del 12 per mille) sulle cambiali rilasciate.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Il contratto di mutuo per l'acquisto di un'abitazione come tutte le altre operazioni di finanziamento (di durata superiore ai 18 mesi) effettuate da banche residenti è assoggettato ad un particolare regime fiscale consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti ad esso connessi.

In pratica, l'applicazione dell'imposta sostitutiva determina l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. L'applicazione dell'imposta sostitutiva non determina invece l'esenzione totale dell'imposizione sulle cambiali, emesse in relazione alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine, che rimangono soggette ad imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille (anziché del 12 per mille).

L'imposta sostitutiva si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie.

L'imposta sostitutiva pur essendo dovuta dalle banche finanziatrici, di fatto, grava sui clienti, ai quali la banca usa addebitare una somma corrispondente all'imposta dovuta che, pertanto, incide sui costi del finanziamento.



ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine (cioè quelli la cui durata supera i 18 mesi) è pari allo 0,25% o al 2% dell'importo erogato, a seconda delle finalità per le quali sono erogati.

Più specificatamente, nei confronti delle persone fisiche l'aliquota dell'imposta sostitutiva è dello 0,25% sull'importo del finanziamento erogato per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni “prima casa”.

Le agevolazioni “prima casa” si applicano allorquando ricorrono una serie di condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro (o dell'IVA) dovuta in sede di trasferimento di tali immobili.

Attenzione

La nozione di “prima casa” non coincide con il concetto di “abitazione principale”, definita come l'abitazione nella quale “il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Conseguentemente il finanziamento destinato all'acquisto, costruzione e/o ristrutturazione dell'abitazione principale è soggetto all'imposta sostitutiva con l'aliquota dello 0,25% soltanto nel caso in cui l'immobile sia acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

L'aliquota d'imposta sostitutiva dello 0,25% si applica anche alle operazioni di finanziamento destinate all'acquisto, costruzione e ristrutturazione delle **pertinenze** di abitazioni, che abbiano i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”. In buona sostanza, ai fini dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari, le pertinenze hanno lo stesso trattamento dell'immobile ad uso abitativo al quale accedono.

Se, invece, il mutuo è finalizzato all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di un'abitazione che non possiede i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni “prima casa” (come ad esempio una seconda casa), l'aliquota è del 2%.

Immobili diversi dalle abitazioni

Anche sulle operazioni di finanziamento bancario erogato per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, eccetera, di **immobili che non costituiscono abitazioni** (ad esempio, negozi, terreni, magazzini) si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva dello 0,25%.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE

Per l'applicazione della minore aliquota dello 0,25% è necessaria la richiesta del mutuatario-persona fisica, con dichiarazione da rendersi nel contratto di mutuo, dalla quale risulti che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all'aliquota del 2%.

Se il finanziamento è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, dal momento che l'aliquota d'imposta sostitutiva da applicare è individuata sulla base della destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascuno dei mutuatari.

Nel caso, ad esempio, di mutuo cointestato tra due soggetti per l'acquisto in comproprietà di abitazione costituente prima casa per uno solo dei cointestatari, si applica l'aliquota del 2% alla quota parte del finanziamento erogata al soggetto mutuatario che acquista l'immobile, ad uso abitativo, non rientrante nel regime agevolativo "prima casa", mentre si applica l'aliquota dello 0,25% alla quota restante.

7. I QUESITI PIÙ FREQUENTI



1. Mutuo di importo superiore al prezzo dell'immobile

Domanda: Nel caso in cui un contribuente contragga un **mutuo** ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di 200.000 euro, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell'immobile di 180.000 euro, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto)?

Risposta. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19% può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisto dell'immobile} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Poiché il suddetto chiarimento sull'argomento in discorso è stato affermato nella circolare n.15 del 2005, gli uffici non applicano le sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF che nelle dichiarazioni dei redditi nei periodi d'imposta precedenti al 2004 hanno indicato **interessi passivi** relativi a **mutuo** di valore eccedente quello dell'abitazione principale, senza effettuare il necessario calcolo proporzionale dell'ammontare detraibile nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all'intero ammontare degli **interessi pagati** (cfr. circolare n. 26 del 31 maggio 2005).

2. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti per finanziamento

Domanda: Possono essere portati in detrazione gli interessi pagati a fronte di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto dell'abitazione principale?

Risposta: La norma che disciplina la detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati sui mutui prevede che tali interessi siano corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, e che i mutui siano contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione, poiché tale operazione finanziaria è diversa da quella di mutuo, sebbene sia ad essa collegata (cfr. circolare n. 50 del 12 giugno 2002).

3. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per abitazione di un figlio.

Domanda: È possibile attribuire la detrazione per **interessi passivi** ad un contribuente che paga **interessi** per **mutuo** relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio antecedentemente al 1 gennaio 2001?

Risposta: A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente e/o di suoi familiari.

Tale disposizione è entrata in vigore dal 1 gennaio 2001 ma trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di **mutuo** stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste precedentemente. In particolare che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente e/o di un familiare entro 6 mesi dall'acquisto stesso e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei 6 mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di **mutuo** (cfr. circolare n. 50 del 2002).

4. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata

Domanda: Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli **interessi passivi** a partire dal momento dell'acquisto. La detrazio-

ne spetterebbe quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell'immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.

Risposta: In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

In relazione a questa particolare ipotesi, è possibile fruire delle detrazioni sin dalla prima rata (**cf. circolare n. 50 del 2002**).

5. Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari

Domanda: È possibile applicare la detrazione in riferimento agli **interessi passivi** pagati per un **mutuo** contratto per l'acquisto di una casa da adibire a propria abitazione principale e di un'altra da adibire ad abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due **mutui** richiedere la detrazione?

Risposta: Nel caso in cui il contribuente contrae un **mutuo** per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un **mutuo** per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto previsto per la deduzione dal reddito complessivo del reddito dell'abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli **interessi** pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (**cf. circolare n. 50 del 2002**).

6. Variazione dell'abitazione principale

Domanda: Un contribuente compra la casa che adibisce ad abitazione principale stipulando un **mutuo** ipotecario. Qualche anno dopo si sposa e va ad abitare in altra casa perdendo così il diritto di detrarre gli interessi passivi. Successivamente nell'immobile che era stato la sua abitazione principale va ad abitare la madre. In questo caso può riprendere a detrarre gli interessi pagati per il **mutuo**?

Risposta: Ai fini della detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari, si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il contribuente può ricominciare a detrarre gli interessi passivi dal momento in cui l'immobile viene ad essere utilizzato come abitazione principale dalla madre in quanto la continuità non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione (**cf. circolari n. 55 del 2001 e n. 55 del 2002**).

7. Condizioni per fruire dell'agevolazione

Domanda: Per poter fruire della detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo è necessario che il contribuente intestatario del mutuo ipotecario sia anche proprietario dell'immobile?

Risposta: La disposizione cui si riferisce il quesito prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001)

8. Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico

Domanda: Un contribuente cointestatario di un contratto di mutuo con il coniuge fiscalmente a carico può detrarre la quota di interessi imputabile al coniuge anche se il contratto di mutuo è stato stipulato prima del 2001?

Risposta: A partire dal periodo d'imposta 2001 il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota d'interessi ma anche per quella del coniuge che risulti a suo carico a prescindere dalla data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo (cfr. circolare n.7 del 26 gennaio 2001).

9. Garanzia ipotecaria

Domanda: La garanzia ipotecaria deve insistere necessariamente sull'immobile per il cui acquisto è stato contratto il **mutuo**?

Risposta: La norma prevede la detraibilità degli **interessi passivi** in dipendenza di **mutui**, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Pertanto, in presenza di **mutuo** ipotecario, gli **interessi passivi** potranno essere oggetto di detrazione d'imposta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale (cfr. circolare n. 7 del 2001).

8. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto Ministeriale 2 agosto 1969

Caratteristiche delle abitazioni di lusso

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601

Artt. da 15 a 20 concernenti le operazioni di credito a medio e lungo termine

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi

Legge 23 dicembre 1998, n.448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Decreto del Ministero delle Finanze del 30 luglio 1999 n. 311

Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2005)

Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica

Decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti

Circolare del Ministero delle Finanze n. 73 del 27 maggio 1994

Risposte a quesiti formulati in occasione di Telefisco 1994

Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996

Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e tasse sulle concessioni governative fornite in occasione di Telefisco 1996.

- Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1 giugno 1999**
Risposte a quesiti in occasione della videoconferenza inerenti la compilazione del modello 730
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000**
Videoconferenza modello 730
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 3 gennaio 2001**
(Finanziaria 2001) Primi chiarimenti
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26 gennaio 2001**
Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di IRPEF ed IVA
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001**
Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposte a quesiti vari
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002**
Risposte fornite in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli Unico 2002
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 20 giugno 2002**
Risposte a vari quesiti in materia di imposte sui redditi e IRAP predisposte dalla DRE per la Liguria
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 20 aprile 2005**
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 9 maggio 2005**
Aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 31 maggio 2005**
Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai CAF per i lavoratori dipendenti
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 184/E del 12 giugno 2002**
Interpello - art. 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/E del 23 settembre 2005**
Istanza di interpello art. 15, comma 1 del Tuir
- Istruzioni per la compilazione del mod. 730**
- Istruzioni per la compilazione del modello Unico persone fisiche**

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

L'AGENZIA INFORMA N. 2/2006

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne

Settore Relazioni Esterne

Ufficio Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio

Condirettore Francesco Russo

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Prodotti Editoriali

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 16/3/2006.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it